

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-468	del 26/06/2012
Oggetto	Direzione Tecnica. Adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 19 – Lotto 3” relativa alla fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta, a basso impatto ambientale. Importo complessivo stimato in Euro 12.452,36+IVA.	
Proposta	n. PDTD-2012-446 del 14/06/2012	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Belladonna Vito	
Responsabile del procedimento	Belladonna Vito	

Questo giorno 26 (ventisei) giugno 2012 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 19 – Lotto 3” relativa alla fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta, a basso impatto ambientale. Importo complessivo stimato in Euro 12.452,36+IVA.

VISTI:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2012;

PREMESSO:

- che, a seguito della scadenza del contratto di noleggio della fotocopiatrice a colori multifunzione Xerox Docucolor 240 attualmente in uso presso la sede della Direzione Tecnica in Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6, sesto piano, è necessario provvedere alla sua sostituzione con altra macchina sempre multifunzione a colori;
- che non sono presenti su INTERCENTER-ER Convenzioni attive per il suddetto servizio di noleggio;

PREMESSO INOLTRE:

- che la Direzione Tecnica intende procedere ad una ottimizzazione delle stampe e dei consumi di carta in un’ottica di contenimento dei costi e di riduzione degli impatti ambientali dell’attività di ufficio, e ciò in coerenza con la politica degli acquisti verdi, approvata con DDG. n. 73 del 13/10/2011;
- che è attiva fino al 17/10/2012 la Convenzione CONSIP denominata “Fotocopiatrici 19 – Lotto 3” riguardante il noleggio apparecchiature multifunzione di fascia alta, ed in particolare del modello Kyocera TASKalfa 4550ci;
- che il suddetto modello soddisfa le esigenze della D.T.;

CONSIDERATO:

- che l’adesione alla Convenzione sopra specificata permette di conseguire il vantaggio di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura di acquisto;

- che il lotto 3 della suddetta Convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario Kyocera Document Solutions Italia Spa un contratto di noleggio della durata di 36, 48 o 60 mesi, con canone trimestrale comprensivo dei materiali di consumo necessari alla produzione di copie come di seguito indicate:

Livello di produttività trimestrale	Copie incluse	
	Bianco/nero	Colore
Bassa	3.150	1.350
Media	12.600	5.400
Alta	22.050	9.450

- che è possibile richiedere di dotare l'apparecchiatura di fascicolatrice e pinzatrice;
- che, per le copie a colori, il prezzo unitario/copia eccedente le 9.450 copie comprese nel canone trimestrale è pari ad € 0,03044+IVA da conteggiarsi dal contatore contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura o secondo diverso termine concordato con il fornitore;
- che appare opportuno considerare un consumo ulteriore di copie a colori pari a 7573 copie/trimestre;
- che il termine di consegna previsto nella convenzione di cui trattasi è di 30 giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";
- che il contratto avrà decorrenza dalla data effettiva di installazione;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, per le esigenze della Direzione Tecnica, appare opportuno far riferimento al livello di produttività trimestrale di fascia alta, ad una durata del contratto pari a 48 mesi, e corredare l'apparecchiatura di fascicolatrice e pinzatrice;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. N. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle Convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENTER-ER e la facoltà di aderire alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a.;

PRESO ATTO:

- che non essendo attualmente disponibili Convenzioni stipulate da INTERCENTER-ER per forniture analoghe, è possibile aderire alla succitata Convenzione CONSIP per la fornitura di nr. 1 apparecchio multifunzione Kyocera TASKalfa 4550ci, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- di aderire, pertanto, alla suddetta Convenzione "fotocopiatrici 19 – lotto 3" del 18/10/2011 stipulata tra CONSIP S.p.a. e la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) per la fornitura di nr. 1 apparecchio multifunzione Kyocera TASKalfa 4550c, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
- che è stato acquisito il codice identificativo gare (CIG) n. Z810560DA0 tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12/11/2010, n. 187;
- di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, Utente Registrato quale Punto Ordinante nel sistema CONSIP, a sottoscrivere gli ordinativi di fornitura, secondo le modalità previste nella convenzione di cui trattasi;
- di indicare come referente per la consegna, che dovrà essere effettuata presso la sede della Direzione Tecnica, Largo Caduti del lavoro 6, sesto piano, la sig.ra Leda Ferrari;

DETERMINATA UNA SPESA:

- di € 8.764,00 + IVA 21% per il noleggio dell'apparecchiatura multifunzione Kyocera TASKalfa 4550ci, dotata di congegno opzionale per fascicolare, per un periodo di 48 mesi, con livello di produttività trimestrale alto;

- di considerare una spesa presunta di € 230,52 + IVA/trimestre per eventuali copie a colori aggiuntive oltre a quelle previste nel canone trimestrale per un totale di € 3.688,36 + IVA per l'intera durata del noleggio;

DATO ATTO:

- che, pertanto, il costo complessivo presunto del noleggio per l'intera durata del contratto ammonta a € 12.452,36 + IVA, pari a complessivi € 15.067,35 IVA inclusa;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- è stato espresso il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- è stato acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- Responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto degli artt.10 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art.4 del Regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia, è il Direttore Tecnico;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti alla convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 19 – Lotto 3" stipulata tra CONSIP S.p.a. e la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. in data 18/10/2011, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere all'emissione di un ordinativo di fornitura, secondo le modalità previste nella convenzione di cui trattasi, resa disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, per la seguente fornitura da destinare alla sede distaccata della Direzione Tecnica, sita in Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6, sesto piano:
 - noleggio per 48 mesi di nr. 1 apparecchiatura Kyocera TASKalfa 4550ci con funzione di fascicolazione e pinzatura e con livello di produttività trimestrale alto – codice articolo

fornitore F19L3A36 (canone trimestrale 547,75+ IVA 21% per un totale di € 10.604,44 IVA compresa);

3. di dare atto che il costo presunto per eventuali copie aggiuntive ammonta ad € 230,52 + IVA/trimestre per un totale di € 4.462,91;
4. dare atto che il costo complessivo presunto di Euro 12.452,36+ IVA 21% pari ad Euro 15.067,36 relativo al presente provvedimento, aventi natura di “Noleggio macchine ufficio” è a carico (pro quota) dell’esercizio 2012 e successivi sino al 2016 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Direzione Tecnica (2012: ipotesi 5 mesi Euro 1.569,52 – 2013: Euro 3.766,84 – 2014: Euro 3.766,84 – 2015: Euro 3.766,84 – 2016: 7 mesi Euro 2.197,32);
5. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere l'ordine di fornitura relativo.
6. di demandare alla Sig.ra Leda Ferrari, Staff Informativo della D.T., il controllo dell’esecuzione della fornitura, a supporto del responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Vito Belladonna

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA “A BASSO IMPATTO AMBIENTALE” E DEI SERVIZI CONNESSI E BENI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1: *CIG 0568572075*
LOTTO 3: *CIG 0568590F4B*

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2011 (nel seguito per brevità anche “*Consip S.p.A.*”);

E

Kyocera Mita Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Verdi 89/91, capitale sociale Euro 5.325.115,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Via Verdi 89/91, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Keiji Hayashi (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono



legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;



- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta "a basso impatto ambientale" e dei servizi connessi e beni opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 22/11/2010 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S 226 del 20/11/2010;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 1 e 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva relativa al lotto n. 1 rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch ed avente n. 2282/11 per un importo di Euro 1.261.900,29= (unmilione duecentosessantunomilanovecento/29) e la cauzione definitiva relativa al lotto n. 3 rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch ed avente n. 2283/11 per un importo di Euro 308.762,76= (trecentottomilasettecentosessantadue/76) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch avente n. 2284/11 per un importo pari ad Euro 69.500,00= (sessantanovemilacinquecento/00) relativa al lotto n. 1 e la cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch avente n. 2285/11 per un importo pari ad Euro 17.000,00= (diciassettemila/00) relativa al lotto n. 3 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited avente n. 7003580 per il lotto n. 1 e la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited ed avente n. 7003580 per il lotto n. 3 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del



Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le Condizioni Generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Condizioni Generali); l'Allegato "E" (Regole del sistema e-Procurement della Pubblica amministrazione); l'Allegato "F" (Corrispettivi).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico e relative appendici**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Data di accettazione**: si intende la data di esito positivo della installazione, verifica e di conseguente accettazione della fornitura in noleggio;



- f) **Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria dei lotti 1 e 3 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto:** comprende le forniture di Lotto 1: apparecchiature multifunzione monocromatiche come riportato nel paragrafo 4.1. del Capitolato tecnico; Lotto 3: apparecchiature multifunzione a colori configurate come riportato nel paragrafo 4.3. del Capitolato Tecnico;
 - h) **Quantitativo massimo del Lotto:** il numero massimo di apparecchiature così distinte: Lotto 1: n. 5.000 apparecchiature multifunzione come riportato nel paragrafo 4.1. del Capitolato tecnico; Lotto 3: n. 750 apparecchiature multifunzione a colori configurate come riportato nel paragrafo 4.3. del Capitolato Tecnico;
 - i) **Importo massimo della Convenzione:** l'importo calcolato moltiplicando le quote di canone trimestrale a base d'asta con il numero di rate selezionabile, nonché dell'eventuale dispositivo opzionale (per i lotti 1 e 3) ed il costo copie eccedente rispettivamente per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara ed indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara corrispondente a Euro 27.786.102,50 per il Lotto n. 1, Euro 6.777.694,00 per il Lotto n. 3;
 - l) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.



4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta, dei servizi connessi e beni opzionali, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta e servizi, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a:
Lotto 1: n. 5.000 Multifunzione monocromatiche con velocità 45 copie/minuto, formato A3/A4 e con le caratteristiche minime e migliorative di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi di:
 - consegna, installazione e disinstallazione, come descritti nei paragrafi 5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - call center, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
 - gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, come descritto nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di gestione da remoto, come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
 - servizio di trasmissione dati per l'attivazione sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;



- gestione della fornitura e reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.

E' prevista, altresì, la prestazione del dispositivo opzionale di fascicolazione e pinzatura, come meglio descritto al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

Lotto 3: n. **750 Multifunzione a colori**, con velocità 35 copie/minuto, formato A3/A4 e con le caratteristiche minime e migliorative di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi di:

- consegna, installazione e disinstallazione, come descritti nei paragrafi 5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico;
- affiancamento agli utenti (al momento dell'installazione), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
- call center, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
- gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;
- servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, come descritto nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
- servizio di gestione da remoto, come descritto nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
- servizio di trasmissione dati per l'attivazione sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
- gestione della fornitura e reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico.

E' prevista, altresì, la prestazione del dispositivo opzionale di fascicolazione e pinzatura, come meglio descritto al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.



ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 18/10/2011 (per tutti i lotti); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei), 48 (quarantotto) o 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla Data di installazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore, in ragione di quanto dichiarato in sede di offerta, per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale, rilasciato dalle competenti autorità, si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO, ACCETTAZIONE E RITIRO

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare i materiali di consumo, secondo quanto indicato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nella Dichiarazione di Offerta



Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico.

4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Al momento dell'installazione dell'Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
7. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, e dovrà riportare quanto indicato al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico.
8. La fornitura oggetto della Convenzione è sottoposta ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo.
9. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di corrispondenza della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico.
10. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e della Dichiarazione di Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore.
11. Nel caso di esito positivo delle verifiche del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata



quale Data di Accettazione della fornitura.

12. Nel caso di esito negativo della verifica e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire l'Apparecchiatura entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo "verbale di collaudo negativo" appositamente redatto all'esito del medesimo le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
13. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
14. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle Apparecchiature consegnate con quelle descritte nella Dichiarazione di Offerta tecnica e, comunque con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato tecnico, secondo quanto stabilito ai paragrafi 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico.
15. Al termine del periodo del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare le Apparecchiature, come meglio stabilito nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell'Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto riportato nel paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o, se migliorative, nella Dichiarazione di Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei



paragrafi 5.3 e 5.4.1 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’”Appendice A - Flussi” al Capitolato Tecnico, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, anche per via telematica riguardanti tra l’altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinatori di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
 - Data di emissione dell’Ordine di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, previa semplice richiesta, a rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.



6. Il Fornitore dovrà prestare ogni attività necessaria e connessa, da concordare con l'Amministrazione contraente, per la raccolta e trattamento dei materiali di consumo usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature oggetto dei contratti di noleggio, con le modalità e nei termini stabiliti al par. 5.5 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità approvato da Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.3.1 del medesimo Capitolato Tecnico.
La Consip S.p.A. si riserva di controllare tali livelli di servizio utilizzando, all'eventualità, il supporto di una società esterna.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
In particolare i corrispettivi comprendono:
 - il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascuna apparecchiatura multifunzione monocromatica (lotto 1) a seconda della durata contrattuale selezionabile tra 36 (trentasei), 48 (quarantotto) e 60 (sessanta) mesi;
 - il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascuna apparecchiatura multifunzione a colori (lotto 3) a seconda della durata contrattuale selezionabile tra 36 (trentasei), 48 (quarantotto) e 60 (sessanta) mesi;
 - eventuale *corrispettivo* relativo al numero di *copie eccedenti*, sia in bianco/nero (per tutti i lotti)



che a colori (per il solo lotto 3), il quantitativo minimo stabilito;

- il *canone trimestrale posticipato di noleggio* di ciascun dispositivo opzionale, previsto per tutti i lotti, ed è dovuto solo se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e si intende comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i requisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata dalla relativa componente opzionale.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di accettazione di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000015506074, intestato al Fornitore presso The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd - filiale 1 - Agenzia 00 Milano Branch - Viale della Liberazione n. 18 - Milano, Codice IBAN IT 93X0348701600000015506074. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali. Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

4. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima



dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle Apparecchiature di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per i dettagli relativi ai tempi di consegna si rimanda al Capitolato tecnico al par. 5.1.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'Apparecchiatura quanto a corredo della stessa.

2. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine concordato per il ritiro delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio dell'Ordinativo di Fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro del materiale di consumo usato ai fini del trattamento o riciclo, di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio dell'ordinativo di Fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini



- stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
- b) per ogni giorno lavorativo di ritardo - intendendo per giorno lavorativo tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, per la consegna del materiale di consumo, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.
5. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
- per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8
 - per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al precedente articolo 8
- il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità



grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva relativa al lotto n. 1 rilasciata in data 14/06/2011 dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch avente n. 2282/11 di importo pari ad Euro 1.261.900,29= (unmilione duecentosessantunomilanovecento/29) e cauzione definitiva relativa al lotto n. 3 rilasciata in data 14/06/2011 dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch avente n. 2283/11 di importo pari ad Euro 308.762,76= (trecentottomilasettecentosessantadue/76), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch in data 14/06/2011 e avente n. 2284/11 pari ad un importo di Euro 69.500,00= (sessantanovemilacinquecento/00) per il lotto 1 e cauzione rilasciata dalla The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ - Ltd - Milano Branch in data 14/06/2011 e avente n. 2285/11 pari ad un importo di Euro 17.000,00= (diciassettemila/00) per il lotto 3.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e



dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - qualora il fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
 - la mancata accettazione da parte della Consip S.p.A. delle apparecchiature sostitutive, ai sensi del successivo art. 17, comma 1;
 - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, si procederà alla risoluzione del rispettivo Ordinativo di fornitura
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Consegna e installazione
 - Affiancamento utenti
 - Assistenza tecnica e manutenzione per le Amministrazioni che fanno richiesta del N.O.S.
 - Ritiro per raccolta e smaltimento materiali di risulta
 - Servizio di disinstallazione e ritiro di apparecchiature a fine contratto.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.



ARTICOLO 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17
EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. In caso di messa "fuori produzione" delle Apparecchiature offerte si applicherà la procedura prevista nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico; qualora all'esito della suddetta procedura le apparecchiature offerte in sostituzione non vengano accettate da Consip S.p.A., quest'ultima avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
2. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi e delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18
CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei



medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 20 luglio 2011

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom S.p.A.

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Dott. Keiji Hayashi

C.F.: HYSKJE60P20Z219F

Certificatore: Postecom S.p.A.

Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo, accettazione e ritiro); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione);



Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali);
Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16
(Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni
relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti
industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati
personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori
clausole risolutive espresse).

Roma, lì 20 luglio 2011

IL FORNITORE

Dott. Keiji Hayashi

C.F.: HYSKJE60P20Z219F

Certificatore: Postecom S.p.A.

Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014

N. Proposta: PDTD-2012-446 del 14/06/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Adesione alla convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 19 – Lotto 3” relativa alla fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta, a basso impatto ambientale. Importo complessivo stimato in Euro 12.452,36+IVA.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 21/06/2012

Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico
